

MROS

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia



2° RAPPORTO D'ATTIVITÀ

1999/2000



Indirizzo

Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Bundesrain 20
3003 Berna

Telefono

(++41) 031 / 323 40 40

Fax

(++41) 031 / 323 39 39

Internet

<http://www.admin.ch/bap>

e mail

mros.info@bap.admin.ch

*Time shall unfold what plighted cunning hides.
Who covers faults, at last with shame derides.*

*Ciò che l'astuzia nasconde nelle sue pieghe, il tempo rivelerà.
Il quale copre colpe che alla fine esporrà all'irrisione e alla vergogna.*

Shakespeare, King Lear, 1st act, 1st scene

Indice

1 Prefazione	3
2 Attività svolte durante il periodo analizzato nel rapporto	5
2.1 Tipologie scelte	5
2.2 Prassi relativa agli articoli 9 e 10 LRD	13
2.4 Conferenze e seminari	17
3 Ambito internazionale	19
3.1 Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI).....	19
3.2 Gruppo Egmont.....	22
3.3 Assistenza bilaterale.....	22
4 Protezione dei dati e GEWA.....	23
4.1 Protezione dei dati	23
4.2 GEWA	23
5 Statistica dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.....	25
5.1 Statistica al 31 marzo 2000	25
5.2 Autorità di perseguimento penale interessate	26
5.3 Origine degli intermediari finanziari	28
5.4 Domicilio dei contraenti.....	30
5.5 Nazionalità dei contraenti	32
5.6 Domicilio degli aventi economicamente diritto.....	34
5.7 Nationalità degli aventi economicamente diritto.....	36
5.8 Settori degli intermediari finanziari che inviano comunicazioni	38
5.9 Generi di delitti	40
5.10 Motivi delle comunicazioni	42
5.11 Diffusione delle comunicazioni	44
6 Prospettive / Progetti	47
6.1 Strategia MROS.....	47
6.2. EURO	48
6.3 Nuovi progetti.....	50
7 Scelta di siti Web	51
7.1 Svizzera.....	51
7.2 Internazionale	51
8 Basi.....	53
8.1 Estratti della legge sul riciclaggio di denaro	53
8.2 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio de denaro	55
8.3 Modulo generale.....	61
8.4 Svolgimento usuale in occasione di una comunicazione	65

1 Prefazione

Il numero delle comunicazioni come pure le relative somme dei beni patrimoniali sono significativamente aumentati nel 1999/2000. In totale nell'anno di rapporto sono state indicate 370 comunicazioni (anno scorso: 160 comunicazioni; + 231 %) per relazioni commerciali, in cui vi era fondato sospetto che i patrimoni derivassero da un crimine, fossero in relazione con il riciclaggio di denaro oppure fossero a disposizione di un'organizzazione criminale. Tali comunicazioni riguardavano beni per un totale di CHF 1'543'773'872 (+ 448 %)¹. L'aumento del numero delle comunicazioni non significa che nel periodo di rapporto in Svizzera sia stato riciclato più denaro di prima, ma è piuttosto la prova, che i riciclatori non possono più sperare di poter rimanere nell'anonimato senza pericolo.

L'aumento significativo delle comunicazioni e, in particolare, dei beni patrimoniali relativi ad esse (indice di qualità delle comunicazioni) va quindi giudicato positivamente. Questo fatto dimostra che le disposizioni legislative non restano solamente sulla carta, ma sono messe in pratica da tanti attori della piazza finanziaria svizzera.

Anche nel secondo anno di rapporto le comunicazioni sono state annunciate per lo più da banche. La quota è aumentata dall' 80 % nell'anno 1998/99 fino all'85%. La partecipazione del settore non bancario è rimasta sotto le aspettative, anche se non si possono giudicare tutti i settori secondo gli stessi criteri.

Alla stregua dell'anno scorso, due terzi delle comunicazioni sono stati trasmessi alle autorità di perseguimento penale. Queste comunicazioni riguardavano principalmente i centri finanziari di Ginevra e Zurigo ed erano legate prevalentemente ad attività della criminalità economica.

In tale contesto vanno considerati due fattori particolari. Da una parte, in autunno, le comunicazioni sono particolarmente aumentate a causa dei resoconti della stampa relativi a indagini negli USA circa gli eventi presso la *Bank of New York*. Queste comunicazioni (in tutto 26) sono state da noi trasmesse alle autorità di perseguimento penale di Ginevra, anche se in parte riguardavano dei rapporti commerciali di istituti finanziari in altre parti della Svizzera. In questo modo è stato possibile concentrare i procedimenti a Ginevra. Dall'altra parte ci sono pervenute molteplici comunicazioni in seguito al comunicato stampa dell'Ufficio federale di polizia, nel quale le autorità nigeriane avevano presentato domanda di assistenza internazionale per le persone dell'entourage dell'ex presidente della Nigeria Abacha. Anche queste comunicazioni sono state affidate alle autorità di perseguimento penale responsabili di Ginevra. In totale il caso "Abacha" riguardava comunicazioni dell'ordine di CHF 800 mio. In entrambi i casi si sono svolte presso molte banche ricerche interne, in parte di ampia portata, che sono sfociate in dette comunicazioni.

¹ Somma in CHF dei beni patrimoniali affidata a intermediari finanziari al momento in cui la comunicazione è stata inoltrata.

Nel caso di analisi a seconda dei contraenti (dal punto di vista giuridico) e degli aventi economicamente diritto (dal punto di vista economico) ultimamente abbiamo allestito anche una divisione per nazionalità e domicilio. Mentre nel caso dei contraenti risalta la posizione delle società "offshore" (British Virgin Islands, Cayman Islands, Isle of Man, Bahamas, ecc.), nel caso degli aventi economicamente diritto è interessante il ragguardevole numero di persone di nazionalità russa. Quest'ultimo fatto è in stretta relazione con le indagini della "Bank of New York" sopra citati.

Il 63% delle comunicazioni² che, il primo anno, abbiamo inoltrato alle autorità di perseguimento penale hanno portato all'apertura di un procedimento penale ancora pendente. Questa quota è soddisfacentemente alta, anche in paragone con l'estero. La maggior parte dei procedimenti deve essere condotta in collaborazione con le autorità giudiziarie straniere mediante l'assistenza giudiziaria, il che richiede molto tempo. Resta dunque nella natura delle cose che ancora non vi siano condanne passate in giudicato o decisioni di confisca. Infine, grazie alle comunicazioni, si è potuto sostenere una serie di domande estere di assistenza giudiziaria. Inoltre, il numero delle decisioni di sospensione non è segno di inefficienza. Anche l'apertura di un procedimento penale ha effetto scoraggiante e serve alla buona reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Nel nostro lavoro assume particolare valore l'assistenza internazionale. La collaborazione nelle commissioni del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro) e nel Gruppo Egmont del FIU (Financial Intelligence Units) ha fornito risultati concreti. Il 16 luglio 1999 abbiamo, assieme all'Ufficio di comunicazione belga (CTIF-CFI), firmato la dichiarazione d'intenti, che regola la collaborazione. Le trattative con gli Uffici di comunicazione di Francia, Finlandia e la Repubblica Ceca sono avanzate di molto e contiamo di firmarle prossimamente.

Un particolare ringraziamento va ai miei collaboratori, ai signori Mark van Thiel – mio sostituto –, Alexander Hartmann e alla signora Delphine Tuetey. Senza il loro impegno indefesso non sarebbe stato infatti possibile assolvere tutti i compiti. Solo grazie a loro abbiamo potuto diffondere informazioni a dozzine di organizzazioni e chiarire domande di intermediari finanziari.

Daniel Thelesklaf

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

27 giugno 2000

² Totale 160 comunicazione

2 Attività svolte durante il periodo analizzato nel rapporto

2.1 Tipologie scelte

Presentiamo nuovamente una rosa di casi tipici comunicati all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) e un esempio del GAFI – Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro. Questa selezione resa anonima di comunicazioni di transazioni sospette indica i possibili generi di tipologie di riciclaggio, ma non va considerata in nessun caso completa. Il riciclaggio ha luogo in tutte le varianti e forme pensabili. I seguenti esempi possono, sotto indicazione delle fonti, venir proposti a fini educativi.

Caso n° 1 Una precipitosa chiusura di conto

Una banca medio-grande intrattiene per diversi anni un rapporto con una cliente straniera. Questo rapporto non pone problemi per vari anni. Un giorno però la cliente si presenta allo sportello della banca e pretende la chiusura istantanea di tutti i suoi conti. Alla domanda dell'impiegato sulle ragioni dell'immediata chiusura dei conti, la cliente risponde di aver appreso che un suo conoscente, che l'aveva presentata alla banca, era stato arrestato in un Paese dell'Europa del Sud con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco. Ora teme quindi che anche i suoi beni possano essere bloccati. Desidera quindi ritirare il denaro in contanti senza fare alcun bonifico bancario.

Successive indagini svolte dalla banca danno come esito che effettivamente in quel Paese sudeuropeo sono stati eseguiti degli arresti per sospetto di traffico di droga. Inoltre, nella cassetta di sicurezza di una persona arrestata sono stati trovati dei documenti bancari appartenenti alla cliente della banca.

La banca decide quindi di informarne all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, che a sua volta trasmetta la comunicazione all'autorità di perseguimento penale competente.

L'autorità di perseguimento penale competente presenta una domanda d'assistenza giudiziaria. I beni sono in parte bloccati.

Caso n° 2 Per evitare rischi ed effetti collaterali leggere il ...

Cliente di una banca è una ditta di media grandezza che secondo le proprie informazioni tratta prodotti sanitari e generi alimentari. Il conto della ditta è utilizzato, secondo notizie fornite dalla stessa ditta, per il pagamento dei clienti in Europa. La documentazione prodotta (prospetti, documentazioni sull'attività) contribuisce a dare un'immagine di professionalità.

Nel giro di sei giorni dall'apertura del conto avvengono undici versamenti da 15'000.00 a 50'000.00 GBP. Praticamente l'intero patrimonio viene in seguito trasferito immediatamente all'avente economicamente diritto. Tre mesi più tardi è effettuato un versamento di oltre 500'000.00 USD.

A causa degli irregolari e inabituali flussi dei pagamenti nonché dell'immediato versamento a favore dell'avente economicamente diritto l'impiegato del servizio clientela si insospettisce e decide di chiedere ulteriori informazioni al cliente. La banca contatta quindi la ditta e pretende un rapporto particolareggiato. Durante il colloquio il cliente fornisce informazioni contraddittorie e insufficienti. Documenti e ricevute richiesti dalla banca o non sono presentati o sono rifiutati. La banca presenta quindi una comunicazione di sospetto all'MROS secondo l'articolo 9 LRD e blocca i valori patrimoniali.

Nell'ambito di indagini lo stesso Ufficio di comunicazione rileva che le persone interessate sono coinvolte in un caso di truffa in Gran Bretagna. Dopo l'apparizione sui giornali inglesi di un articolo su questo caso, i responsabili cercano immediatamente di recuperare i valori patrimoniali. Da una domanda dell'MROS presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro inglese risulta che i responsabili della ditta sono oggetto di un'indagine per truffa in Gran Bretagna. La comunicazione è diffusa alle autorità cantonali di perseguimento penale per l'ulteriore trattamento.

La Gran Bretagna presenta successivamente una domanda di assistenza internazionale alla Svizzera. Un procedimento penale è avviato in Svizzera e un procedimento in corso in Gran Bretagna è sostenuto dalla comunicazione. La fattispecie determinante è l'articolo 146 CP.

Caso n°3 *Las Estancias Argentinas*

Un cittadino spagnolo apre il conto presso la filiale di una banca, depositando subito 10 mio di PTS in contanti. Alla domanda sulle ragioni economiche, il cliente racconta che il denaro è il provento di vendite immobiliari in Argentina.

Due mesi più tardi versa nuovamente 6 mio di PTS in contanti sul suo conto, spiegando di nuovo che si tratta di proventi da vendite immobiliari in Argentina, dato che egli voleva ritirarsi dagli affari.

Tre mesi dopo si presenta sua moglie che intende aprire un nuovo conto-joint, a nome suo e del marito, e versarvi subito 16 mio PTS in contanti. Il denaro ancora una volta proveniva da vendite immobiliari. Il marito non poteva presentarsi personalmente, perché aveva subito un incidente. La banca non ha aperto il conto in comune poiché il marito non aveva inviato gli incartamenti per l'apertura firmati.

Alcuni mesi dopo la moglie si presenta nuovamente allo sportello dove vuole versare ancora 15 mio di PTS in contanti sul conto-joint. Anche questa volta la somma è il provento di vendite immobiliari in Argentina. Il consulente bancario spiega alla moglie che il conto-joint non era stato aperto, perché il marito non aveva né firmato né rispedito alla banca i documenti necessari. I consulenti propongono quindi di chiamare il marito direttamente all'ospedale.

La donna allora confessa che il marito è in Sud-America, in carcere per detenzione di droga.

I fatti sono resi noti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, che a sua volta trasmette la comunicazione alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

Caso n°4 *Affari interni*

La filiale di una banca di un intermediario finanziario svizzero viene rapinata all'estero. La rapina colpisce per la grande professionalità con la quale è stata commessa e il bottino estremamente alto.

L'autorità straniera di polizia forma una commissione speciale, che si occupa del caso per vari mesi. In seguito ad intense inchieste è possibile infine ad arrestare i ladri. Alcuni degli arrestati confessano dove il denaro è nascosto.

Dopo gli iniziali successi e il ritrovamento di parte del bottino l'inchiesta non dà nuovi esiti. Alcuni dei membri della commissione speciale rilevano irregolarità nel lavoro d'inchiesta. Vi sono delle contraddizioni palesi nelle dichiarazioni degli imputati come pure sull'entità e l'ubicazione del bottino effettivamente ritrovato.

I funzionari informano il reparto degli Affari interni, che intraprende a sua volta un'indagine. Poco più tardi si conferma l'incredibile sospetto. Qualcuno dei funzionari coinvolti nell'indagine aveva sottratto una parte del bottino. I sospetti si focalizzano presto su Frank K.

Frank K. è un membro della commissione speciale, incaricata delle inchieste su questo caso. In questo frangente aveva spesso soggiornato all'estero per mettere sotto sequestro il denaro rubato e restituirlo poi al legittimo proprietario.

Il posto di lavoro e l'appartamento di Frank vengono perquisiti. Nell'appartamento sono rinvenuti prospetti su fondi d'investimento, ma non si trova nessuna prova che Frank avesse aperto un conto presso una finanziaria svizzera.

Il responsabile giudice istruttore chiede alla Svizzera, tramite domanda di assistenza giudiziaria, informazioni relative alle varie banche cui fanno riferimento i prospetti pubblicitari rinvenuti.

L'autorità cantonale di perseguimento penale responsabile respinge la domanda motivando che in Svizzera non esistono indizi specifici su possibili valori patrimoniali di Frank.

Alcuni mesi più tardi l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riceve la denuncia di una banca. Le analisi preliminari conducono in base a indizi alla sopra citata domanda di assistenza giudiziaria. L'MROS contatta subito l'Ufficio di comunicazione straniero e scopre presto, in collaborazione con quest'ultimo, che il cliente della banca doveva essere proprio Frank K. L'entità del capitale conferma che Frank K. aveva depositato su questo conto il valore patrimoniale rubato e ciò proprio nel periodo in cui le indagini si trovarono in una situazione di stallo.

Di conseguenza l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro trasmette la comunicazione di sospetto alla competente autorità di perseguimento penale in Svizzera. Grazie alle precise indicazioni che il giudice istruttoria svizzero ha ora a disposizione, può rispondere alla domanda di assistenza giudiziaria estera. I valori patrimoniali sono quindi bloccati in Svizzera.

Caso n°5 *Il settore sbagliato*

Nel centro elaborazioni di una finanziaria lo strano comportamento nella gestione del proprio conto di una cliente (persona giuridica), desta l'attenzione del responsabile dei conti. Allo sportello infatti vengono ritirate a più riprese ingenti somme di denaro in contante dai responsabili. Dall'estratto del registro di commercio della ditta Subzero AG si apprende che l'obiettivo dell'attività è la consulenza a imprese in tutti i settori aziendali.

La ditta riceve però pagamenti principalmente da privati.

Il denaro viene prelevato generalmente nel Cantone A, sebbene la sede della ditta sia nel Cantone B. L'ammontare dei pagamenti è regolato in modo da non dover compilare all'interno alcun formulario.

L'Ufficio interno per la lotta contro il riciclaggio di denaro decide di inoltrare una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD presso l'MROS, che la indirizza all'autorità di perseguimento penale competente, dopo alcuni accertamenti interni.

Quest'ultima avvia un procedimento penale per sospetto di truffa professionale e amministrazione infedele.

Caso n° 6 *L'annuncio sul giornale*

Nel novembre 1999 appare nei quotidiani svizzeri il seguente annuncio. Una comunità ideale era stata derubata di 20'000'000.00 USD. La truffa si basava su di un piano ben congegnato dove si offriva di investire 90'000'000.00 USD circa in un grande agglomerato. Questo investimento aveva però anche una componente supplementare. Le comunità religiose truffate infatti investirono nell'agglomerato per sostenerlo in una situazione di difficoltà finanziarie e per impedire così il licenziamento collettivo che si prospettava.

Da questi 90'000'000.00 USD due criminali prelevano 20'000'000.00 USD depositandoli in banche svizzere. Quando gli investitori si accorgono della truffa i due scappano in uno Stato dell'America centrale che non dispone di un trattato d'estradizione con lo Stato in questione. Tuttavia dato che uno dei ladri ritorna ancora una volta in patria per regolare un ultimo affare, è arrestato nell'aeroporto dalle autorità istruttorie.

Il rendiconto della stampa viene anche letto in Svizzera da un impiegato di una delle banche coinvolte. I valori patrimoniali sono bloccati dopo accertamenti con la sezione giuridica e si inoltra una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio secondo l'articolo 9 LRD.

L'MROS trasmette la comunicazione in questione all'autorità di perseguimento penale competente. Nel frattempo è giunta in Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria. I valori patrimoniali sono bloccati in Svizzera e si dà avvia al procedimento penale.

Caso n°7 *Il "depositante"*

Un'impiegata di sportello di una finanziaria nota che un cliente versa allo sportello cifre sempre molto elevate di denaro in contante (tra CHF 20'000 – 80'000). Il denaro è presentato sempre in pezzi di piccolo taglio. A mano viene sempre riportato lo stesso beneficiario. L'impiegata di sportello può solo dopo molte pressioni indurre il cliente a compilare il formulario "autorizzazione economica" e a fornire una copia del suo documento d'identità.

Si prende allora la decisione di inviare una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Dopo le ricerche d'uopo, il caso è trasmesso alla competente autorità di perseguimento penale. Il giudice istruttore responsabile avvia un'indagine preliminare per sospetto di riciclaggio e violazione della LStup.

Caso n°8 *Indagine mascherata*

Una società fiduciaria riceve del capitale da amministrare. I valori patrimoniali sono versati su un deposito di una banca con sede in un Paese limitrofo. Il capitale proviene da un cliente di un Paese del Sud-Est asiatico. Con questo cliente la società ha concluso un contratto fiduciario. Il cliente ha fornito i documenti necessari per l'adempimento dell'obbligo di diligenza. I certificati sul capitale sono stati verificati assieme ad una banca rinomata. Ulteriori accertamenti e il relativo servizio d'assistenza ai clienti sono stati effettuati all'estero da un'impiegata autorizzata. Questa impiegata è arrestata e dopo 14 giorni rimessa in libertà senza motivazioni.

Dopo esame degli atti da parte degli avvocati della società fiduciaria nel Paese limitrofo risulta che i relativi trasferimenti di pagamento erano, in segreto, già da molto tempo sotto controllo. Il cliente non ha reagito alle richieste della società di apportare prove a discarico.

La società fiduciaria invia una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD. La comunicazione è stata inoltrata alla competente autorità di perseguimento penale, che da parte sua apre un procedimento penale e dà inizio a una domanda di assistenza giudiziaria.

Caso n°9 *Trasferimento sospetto di denaro*

Max lavorava come impiegato in una banca svizzera. Con uno dei più grossi "money-transmitters" Max trasferì spesso denaro in un Paese dell'Africa occidentale. Di regola utilizzò sempre la stessa filiale di questo "money-transmitters".

Dopo un certo periodo gli impiegati al "money-transmitters" notarono che il loro cliente Max si presentava ai loro sportelli con altre persone. Gli "amici" di Max, tra cui uno che si chiamava Philippe, trasferivano del denaro a favore dello stesso beneficiario nel corrispondente Paese dell'Africa occidentale.

Alla domanda del funzionario di banca sui motivi economici delle transazioni Max reagì in modo sospetto. Ciò sembrò strano al funzionario. Per confondere ancor più le cose, risultò che gli "amici" di Max trasferivano a loro nome denaro a favore dello stesso beneficiario. Tuttavia il denaro apparteneva a Max.

Il funzionario di sportello si insospettì e decise di inviare una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Le indagini che conseguirono alla comunicazione non misero in luce alcun punto di sospetto contro Max. Anzi, sorgeva sempre più forte il sospetto che fosse Max stesso la vittima della truffa e cioè secondo il conosciuto "schema di truffa 419".

Molto più interessanti apparivano invece gli amici di Max, che apparentemente avevano stretti contatti con l'ambiente a luci rosse. Come capita quando mancano sufficienti prove e il sospetto che il capitale provenga da un crimine non può venir consolidato, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro decise provvisoriamente di archiviare il caso.

Alcuni mesi più tardi un Ufficio di comunicazione straniero trasmise dei dati all'Ufficio svizzero. Una persona di cui era oggetto, era proprio Philippe. Sembrava che egli avesse trasferito dall'estero in Svizzera ingenti capitali e perciò era stato tenuto sotto controllo.

Nel frattempo l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro apprese anche che contro Philippe si svolgevano indagini per truffa anche in altri Cantoni.

L'MROS informò l'Ufficio straniero a questo riguardo, che a sua volta trasmise la sua comunicazione di sospetto all'autorità di perseguimento penale.

Caso n°10 *Un esempio del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro)*

Riciclatori reclutano singole persone per abusare del loro conto

Una FIU (Financial Intelligence Unit) straniera riceve da tre intermediari finanziari delle comunicazioni di sospetto su delle particolari transazioni finanziarie. Una conseguente indagine della Polizia indica che molte persone fisiche sono state reclutate quali "Money Collectors" per un'organizzazione attiva nel traffico illegale di cocaina. Queste persone avevano a loro volta il compito di reclutare altre persone che in ragione delle loro attività già disponevano di una ben consolidata infrastruttura finanziaria e che erano interessate, a mettere a disposizione i propri conti bancari in cambio di significative commissioni. Dovevano depositare sui propri conti denaro contante e infine disporre secondo gli ordini dei "Money Collectors".

Le persone reclutate appartenevano a differenti rami. Settori di punta erano agenzie di viaggio, ditte import-export, commercianti di computer. Gli ordini di pagamento erano resi plausibili da fatture false che corrispondevano al loro campo di attività.

Infine l'inchiesta penale condotta portò alla scoperta di un'organizzazione che aveva lavato i proventi del traffico di cocaina per un totale di circa USD 30'000'000.00. Si poterono così identificare i responsabili che sono attualmente in arresto in più Paesi.

2.2 Prassi relativa agli articoli 9 e 10 LRD

La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) è concepita come legge quadro; per tale motivo si lascia un certo margine di manovra alla prassi. Inoltre è da osservare il concetto dell'autoregolamentazione. Anche nell'anno in questione vi sono state numerose questioni relative all'applicazione degli articoli 9 e 10 LRD.

Principalmente l'interpretazione degli articoli 9 e 10 LRD, l'obbligo di comunicazione e blocco dei beni, non è retta unicamente dal testo, ma anche dal senso e fine della norma. L'obiettivo non consiste soltanto nell'inoltrare quante più comunicazioni possibili, ma anche nel trasmettere informazioni, grazie cui si possa combattere il riciclaggio tramite le autorità di perseguimento penale. Per questo motivo l'MROS lavora nelle questioni di applicazione degli articoli 9 e 10 LRD in stretto contatto con le autorità di perseguimento penale, le autorità e gli organi di sorveglianza.

2.2.1 Ad articolo 9 LRD (obbligo di comunicazione)

Consideriamo poco sensato definire con rigidità il concetto del "sospetto fondato" secondo l'articolo 9 LRD, si darebbe così, infatti, la possibilità ai potenziali riciclatori di poter a priori stabilire quali informazioni elargire alle autorità, assicurandosi così il modo per poter continuare a svolgere i propri affari nell'ombra. Grazie agli esempi pubblicati in questo rapporto, che hanno provocato una comunicazione, si può concretizzare e chiarire il concetto.

2.2.1.1 Motivi di comunicazione più frequenti

2.2.1.1.1 Resoconti dei mass media

I resoconti dei mass media hanno assunto un posto di primo piano nello stabilire la motivazione di un sospetto. Infatti l'intermediario finanziario viene a conoscenza dei procedimenti penali esteri o nazionali tramite le informazioni giornalistiche, in cui un cliente è accusato di aver agito in modo disonesto ai sensi del diritto penale svizzero. La prassi approva l'obbligo di comunicazione, se non si può escludere che i beni affidati provengono da un'attività illegale.

2.2.1.1.2 Atti delle autorità di perseguimento penale

Se intento e fine dell'obbligo di comunicazione è di trasmettere alle autorità di perseguimento penale informazioni con le quali è possibile lottare contro il riciclaggio, l'oggetto della comunicazione non può essere qualcosa di già conosciuto dalle autorità in questione (ved. 1. rapporto, pag. 13). Ciò che è già stato appreso dalle autorità di perseguimento penale, non deve essere messo a conoscenza anche dell'Ufficio di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD. In base all'articolo 29 LRD le autorità di perseguimento penale sono comunque obbligate a comunicare le procedure pendenti all'Ufficio di comunicazione, che così riceve per questa via i dati d'uopo.

Un altro caso si produce quando l'intermediario finanziario nutre, grazie agli atti delle autorità di perseguimento penale, un fondato sospetto su persone non direttamente colpite dalle misure delle autorità stesse.

2.2.1.1.3 Accertamenti senza esito dell'intermediario finanziario

Secondo l'articolo 6 LRD l'invio di una comunicazione è preceduta da accertamenti. La motivazione del sospetto può essere suscitata per esempio nel rifiuto del cliente di fornire dei chiarimenti³. Una dichiarazione contraddittoria o chiaramente falsa può essere considerata un rifiuto. Il rifiuto inoltre non deve avvenire in modo palese, ma si può arguire dal comportamento generale del cliente e in pratica da ciò che fa.

2.2.1.1.4 Informazioni da terzi

Accanto ai media e alle autorità di perseguimento penale svizzere sono da prendere in considerazione anche terzi che fanno pervenire informazioni all'intermediario finanziario, suscitando leciti sospetti. Per esempio:

- società associate (p. ex. casa madre)
- autorità di vigilanza
- autorità straniere
- soci in affari

In alcuni casi è stato il cliente stesso, o i suoi congiunti, a provvedere nel fornire informazioni all'intermediario finanziario, suscitando così in lui un fondato sospetto.

Non sempre tutte le informazioni fornite da terzi suscitano automaticamente dei sospetti. La semplice informazione sul comportamento apparentemente disonesto di un cliente può sicuramente richiedere relativi chiarimenti da parte dell'intermediario finanziario, ma non basta ancora a motivare una comunicazione. Anche sapere che è stata sporta denuncia, non motiva ancora l'obbligo di comunicazione, poiché questa può avvenire di regola senza condizioni.

2.2.1.2 Obbligo di comunicazione in transazioni a tre

Ogni intermediario finanziario è tenuto all'obbligo di comunicazione se sono date le premesse. La delega di tale obbligo è esclusa. Nelle transazioni a tre (p.ex cliente-banca-gerente di patrimoni estero) consigliamo tuttavia un accordo tra gli intermediari interessati e l'Ufficio di comunicazione prima di inviare la comunicazione, per facilitare la coordinazione. Sarebbe ottimale che l'invio della comunicazione avvenisse contemporaneamente.

³ secondo il n. 26 della CFB RS 98/1

2.2.2 Ad articolo 10 LRD

2.2.2.1 Rapporto tra blocco dei beni e divieto d'informazione

Blocco dei beni e divieto d'informazione possono essere tra di loro in contraddizione, per esempio, se il cliente, cui sono stati bloccati i beni, secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD, si presenta allo sportello e desidera prelevare del denaro in contante. L'intermediario finanziario non può né procedere all'operazione né dare indicazioni sulla comunicazione al cliente. Nel Messaggio si suggerisce come via d'uscita la possibilità che l'autorità di perseguimento penale risolva la contraddizione eliminando, anche solo parzialmente, il blocco oppure il divieto d'informazione. Irrisolto rimane invece il quesito di come risolvere tale conflitto, fin tanto che dura il blocco di 5 giorni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD e nessuna autorità di perseguimento penale è ancora intervenuta. A nostro avviso, una soluzione sarebbe di applicare per analogia, fin tanto che dura il blocco di 5 giorni secondo l'articolo 10 cap. 2 LRD, la raccomandazione concernente l'amministrazione dei beni bloccati della commissione contro la criminalità organizzata e la criminalità economica della CDCGP alle autorità cantonali di perseguimento penale.

2.2.2.2 Decisione dell'Ufficio di comunicazione di non trasmettere una comunicazione

Se l'Ufficio di comunicazione decide, prima del trascorrere del quinto giorno di blocco, di non diffondere una comunicazione, può informarne all'intermediario finanziario. Scade così il termine secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD. Tale procedura può impedire che il cliente, o una terza persona, sia avvertito da una comunicazione, cosa che, nell'articolo 10 capoverso 3 LRD il legislatore vuole espressamente evitare.

2.4 Conferenze e seminari

Durante il periodo analizzato nel rapporto i collaboratori del MROS hanno partecipato attivamente alle seguenti manifestazioni esterne all'amministrazione (in qualità di conferenzieri, responsabili di seminari, responsabili di workshop, ecc.):

Data	Luogo	Organizzatore
06.05.99	Zürich	Forum Sorgfaltspflicht und Geldwäscherei
07.05.99	Zürich	SACO – Swiss Association of Compliance Officers
18.05.99	Stuttgart	Landeskriminalamt Baden-Württemberg
27.05.99	Zürich	Weiterbildungsstufe HSG St. Gallen
01.06.99	Bern	Richterdelegation aus der Ukraine
02.06.99	Bern	Vereinigung dipl. Bankfachleute, Bern & Umgebung
15.06.99	Zürich	IFE – International Faculty for Executives
16.06.99	Genève	Etude d'avocat
18.06.99	Zürich	IPC – International Professional Conferences
23.06.99	Genève	Etude d'avocat
27.07.99	Villingen	Hochschule für Polizei / LKA Baden-Württemberg
20.08.99	Bürgenstock	Credit Suisse Private Banking
15.09.99	Zürich	Verband der Auslandbanken in der Schweiz
16.09.99	Genève	Association des Banques Etrangères en Suisse
21.09.99	Zürich	CREDIMPEX Schweiz
24.09.99	Bern	VSV – Verband Schweiz. Vermögensverwalter
29.09.99	Zürich	FORUM – Institut für Management
01.10.99	Zürich	POLYREG
07.10.99	Bern	Kantonsschule Zürich Oberland
15.10.99	Interlaken	Finter Bank Zürich
16.10.99	Interlaken	Finter Bank Zürich
22.10.99	St. Gallen	KSBS
28.10.99	Lausanne	Vaudoise Assurances

Data	Luogo	Organizzatore
02.11.99	Bern	Richterdelegation aus der Ukraine
04.11.99	Zürich	SFUSA
04.11.99	Aarau	Vaudoise Assurances
09.11.99	Zürich	Treuhandkammer
12.11.99	Bern	Justiz- und Polizeidirektion des Kantons Graubünden
24.11.99	Genève	IIR – Institute for International Research
30.11.99	Genève	Chambre fiduciaire
03.12.99	St. Gallen	Regionale Info-Meeting Strafverfolgungsbehörden
07.12.99	Genève	IFE – International Faculty for Executives
08.12.99	Zürich	IFE – International Faculty for Executives
08.12.99	Bern	Jahresschlusskonferenz der Staatsanwälte des Kantons Bern
09.12.99	Bern	Schweiz. Falschgeldtagung
10.12.99	Basel	Regionale Info-Meeting Strafverfolgungsbehörden
14.12.99	Bern	Regionale Info-Meeting Strafverfolgungsbehörden
17.12.99	Luzern	Regionale Info-Meeting Strafverfolgungsbehörden
20.01.00	Morat	Chambre de commerce
17.01.00	Lugano	Chambre fiduciaire
27.01.00	Genève	Chambre de commerce
02.02.00	Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise
02.02.00	Genève	ABN-AMRO
03.02.00	Genève	MGI
03.02.00	Lausanne	Chambre de commerce
09.02.00	Bern	Die Post - Postfinance
01.03.00	Genève	IIR – Institute for International Research
11.03.00	Muri	Kolloquium Slowakei - Schweiz

3 Ambito internazionale

3.1 Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI)

I ventisei Paesi e governi membri del GAFI, il cui Segretariato si trova presso l'OCSE, sono i seguenti: Germania, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Cina, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Svezia, Svizzera, Turchia. Sono membri del GAFI anche due organizzazioni internazionali: la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo. I membri con statuto di osservatori sono: Argentina, Brasile e Messico.

La decima sessione del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) è stata presieduta dal Giappone. I grandi obiettivi raggiunti durante la sessione 1998-1999 sono stati la conclusione della seconda serie di valutazioni reciproche sulle misure di lotta contro il riciclaggio, prese dai suoi membri e il varo del processo di ampliamento della composizione del GAFI. Tutti i membri del GAFI sono stati sottoposti già a due esami approfonditi sui dispositivi di lotta contro il riciclaggio di cui dispongono. Tre Paesi (Argentina, Brasile e Messico) saranno invitati a prender parte, a titolo di osservatori, alle sedute del GAFI nel settembre 1999.

Il GAFI ha cercato di raggiungere il proprio scopo di migliorare le misure di lotta contro il riciclaggio in più settori (professionalità, regole contabili, rinforzo della cooperazione internazionale, esame su come i dispositivi anti-riciclaggio possano trattare efficacemente anche le effrazioni di ordine fiscale). Lavori significativi sui problemi posti da Paesi o territori che non collaborano contro il riciclaggio sono stati inaugurati nel corso di quest'anno. Inoltre il Gruppo d'azione ha proceduto a un vasto esame annuale sulle tendenze e le tecniche del riciclaggio.

Come nel corso delle sessioni precedenti, il GAFI ha consacrato un'importante parte della sua attività all'attuazione delle quaranta Raccomandazioni nel quadro delle procedure di autovalutazione e di valutazione reciproca. L'esercizio 1998-1999 di autovalutazione ha dimostrato che i membri avevano compiuto nuovi progressi nella messa in opera delle quaranta Raccomandazioni. Inoltre il procedimento di mutua valutazione, che permette un esame approfondito delle contromisure utilizzate e della loro efficacia, costituisce ormai un meccanismo insostituibile. Tutti i membri del GAFI sono già stati esaminati nel quadro della seconda serie di valutazioni reciproche. I riassunti dei dodici esami di valutazione reciproca, portati a termine nel corso del GAFI-X (Spagna ; Finlandia ; Lussemburgo ; Irlanda ; Hong Kong, Cina ; Nuova Zelanda ; Islanda ; Singapore ; Portogallo ; Turchia ; Aruba e le Antille olandesi) sono oggetto di un breve resoconto nella I parte del rapporto. In gennaio 1999, il GAFI ha effettuato una missione a Riyad, presso la sede del Consiglio di cooperazione del Golfo, per valutare il possibile miglioramento nell'applicazione dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio tra i Paesi membri del CCG.

La valutazione delle minacce attuali e future nel campo del riciclaggio costituisce una delle missioni fondamentali del GAFI. Lo studio annuale sulle tipologie del riciclaggio è legato ad un certo numero di grandi temi: l'Euro quale unità monetaria e le banconote di grosso taglio; i problemi legati ai centri finanziari extraterritoriali di territori non cooperativi, compresa l'identificazione dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche straniere; i problemi costituiti dalle nuove tecnologie di pagamento e l'uso potenziale del mercato dell'oro per le operazioni di riciclaggio. Durante questa sessione gli esperti degli Stati membri del GAFI e di molte organizzazioni internazionali hanno continuato i lavori intrapresi nel 1997 per stimare la portata del riciclaggio.

Il GAFI ha sostenuto molte attività di altre organizzazioni regionali e internazionali partecipi alla lotta contro il riciclaggio. A questo riguardo, bisogna notare che il GAFI dei Caraibi e il Comitato ristretto del Consiglio d'Europa (PC-R-EV) hanno perseguito il loro programma di mutua valutazione delle misure anti-riciclaggio, prese dai loro membri. Il gruppo anti-riciclaggio dell'Asia/Pacifico ha continuato le proprie attività di lotta contro il riciclaggio, particolarmente in occasione dei due esercizi sulle tipologie che si sono svolti nel settembre 1998 e nel marzo 1999. Infine, nell'ottobre 1998, il GAFI ha organizzato un seminario internazionale sul riciclaggio ad Atene per i Paesi della Cooperazione economica del mar Nero.

Conformemente agli obiettivi convenuti nell'aprile 1998 dai ministri del GAFI, la questione dell'allargamento della composizione del GAFI e del rinforzo dei lavori degli organismi regionali del tipo GAFI si affronterà nel corso del 1999-2000. Queste essenziali finalità saranno attuate sotto la presidenza del Portogallo, che inizierà il 3 luglio 1999.

Il GAFI ha pubblicato nel febbraio 2000 un rapporto che descrive un processo indirizzato a identificare le giurisdizioni che non cooperano nella lotta al riciclaggio e a incoraggiarle ad applicare le norme internazionali in questo settore. Questa iniziativa è iniziata un anno fa con lo sviluppo di cinque criteri per identificare le regole e le pratiche dannose che ostacolano la cooperazione internazionale nella lotta contro il riciclaggio. I criteri trattano le seguenti questioni:

- Le lacune nelle regolamentazioni finanziarie che si traducono nella mancanza o nell'inadeguatezza del controllo del settore finanziario, degli obblighi poco restrittivi in materia di concessione del consenso delle istituzioni finanziarie o d'identificazione della clientela, degli obblighi eccessivi sui segreti finanziari ed assenza di un sistema d'informazione sulle transazioni sospette.
- Le mancanze delle disposizioni di diritto commerciale, compresa l'identificazione dei proprietari beneficiari e le procedure di registrazione delle imprese.
- Gli ostacoli alla cooperazione internazionale, sia a livello amministrativo che giudiziario.
- L'inadeguatezza delle risorse per la prevenzione, la localizzazione e la repressione delle attività di riciclaggio.

I criteri sono coerenti con le norme internazionali anti-riciclaggio racchiuse nelle quaranta Raccomandazioni del GAFI, organismo intergovernativo creato nel 1989 per combattere il riciclaggio.

Il GAFI ha stabilito quattro gruppi di studio regionali per cominciare a esaminare un certo numero di giurisdizioni, tanto all'interno che all'esterno del GAFI. Le giurisdizioni che devono essere esaminate sono informate dei lavori condotti dal GAFI in questo ambito. Gli esami implicheranno la raccolta di tutte le informazioni pertinenti, come anche di ogni rapporto di valutazione reciproca, inchiesta di autovalutazione o relazione di tappa se sono disponibili. L'informazione fattuale su ogni giurisdizione sarà analizzata in seguito secondo i venticinque criteri, e un progetto di rapporto verrà preparato e trasmesso alle giurisdizioni cui concernono per commenti. Quando i rapporti saranno terminati, il GAFI tratterà altre misure per incoraggiare un'azione costruttiva anti-riciclaggio, come pure la questione della pubblicazione delle liste di giurisdizione non cooperative.

Nel mondo finanziario aperto di oggi il riciclaggio non è solo un fenomeno globale, ma è anche un fenomeno in evoluzione. I metodi usati dal crimine organizzato per il riciclaggio dei proventi illeciti sono infatti in costante evoluzione in modo da eludere ogni strategia di controllo.

Il 3 febbraio 2000, il GAFI ha presentato l'ultimo rapporto del Gruppo sui metodi di riciclaggio impiegati a livello internazionale, facendo il punto sulle tendenze attuali, sulle nuove minacce e sulle contromisure efficaci.

Il rapporto affronta alcune tematiche, tra cui:

- i punti vulnerabili della banca su Internet ;
- la crescente portata dei sistemi paralleli di trasferimento di fondi ;
- il ruolo dei beneficiari di servizi per la formazione di società ;
- come le attività legate al commercio internazionale possono servire da copertura negli affari di riciclaggio ;
- un panorama di tendenze del riciclaggio in varie parti del mondo.

3.2 Gruppo Egmont

Il Gruppo Egmont è un gruppo informale che conta attualmente 48 Financial Intelligence Units. L'MROS è stato registrato nel gruppo nel 1998 (cfr. descrizione dettagliata nel 1° Rapporto d'attività, pag. 24 segg.). Oltre alla seduta plenaria a Bratislava nel maggio 1999 hanno avuto luogo nel periodo considerato delle sedute dei gruppi di lavoro a Roma e ad Atene. L'MROS è attivo nei gruppi di lavoro Diritto e Outreach.

Obiettivo del gruppo Egmont è la creazione di premesse per uno scambio di informazioni sicuro, veloce e giuridicamente affidabile, che siano utili alla lotta contro il riciclaggio. Esso è la rete centrale dell'assistenza internazionale dell'MROS.

Senza questa rete il nostro lavoro sarebbe estremamente appesantito se non addirittura del tutto impossibile, infatti nelle comunicazioni registrate in Svizzera, la maggior parte delle persone implicate, hanno domicilio o residenza all'estero. Senza notizie su eventuali precedenti la lotta al riciclaggio sarebbe impossibile.

3.3 Assistenza bilaterale

Il 16 luglio 1999 è stato firmato a Berna un Memorandum of Understanding con la FIU belga CTIF-CFI. Esso regola lo scambio delle informazioni nei singoli casi.

Siamo in trattative attualmente con molti Stati per concludere simili accordi, tra cui Francia, Finlandia e Repubblica Ceca.

Nell'agosto/settembre 1999 abbiamo organizzato un incontro di studio con una delegazione composta da otto membri, proveniente da Singapore. In tal modo potremo intensificare l'assistenza bilaterale con questo centro finanziario talmente importante nell'ambito asiatico.

Il 12 gennaio 2000 abbiamo ricevuto la visita del ministro della giustizia australiano Amanda Vanstone. Nel corso dell'incontro sono state sondate le possibilità di una reciproca assistenza bilaterale e si può prevedere che anche con l'Australia si concluderà un Memorandum of Understanding.

Nel quadro degli scambi del personale con le Unità d'informazione finanziaria (FIU) straniere abbiamo in fine ricevuto la visita dei responsabili degli Uffici di comunicazione di Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Nell'anno in esame abbiamo elaborato in tutto 122 richieste delle Unità d'informazione finanziaria (FIU) straniere.

4 Protezione dei dati e GEWA

4.1 Protezione dei dati

La protezione dei dati è regolata accuratamente nell'articolo 33 segg. LRD come pure nell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione (OURD). Essa ha per noi una particolare importanza, dato che le comunicazioni contengono dati di persone risultanti da sospetti di privati

A sostegno dei suoi compiti l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro tiene un proprio sistema di elaborazione dati (GEWA), in cui sono registrate tutte le comunicazioni degli intermediari finanziari. Nel contempo il sistema serve anche come controllo dei termini. La banca dati GEWA non è, sotto questo aspetto, una normale banca dati della polizia, bensì serve eminentemente all'adempimento dei compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

I dati personali GEWA possono essere trasmessi soltanto a una ristretta cerchia di persone e a precise condizioni. L'accesso ai dati GEWA è limitato ai soli collaboratori dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Tutti i dati GEWA sono sottoposti inoltre a termini di cancellazione, definiti nell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Attualmente le persone registrate in GEWA sono 2255 (fisiche/giuridiche).

4.2 GEWA

La base legale di GEWA è l'articolo 1 lettera b dell'OURD.

GEWA è sviluppato secondo il piano di progetto HERMES utilizzato per i progetti EED della Confederazione.

Le esigenze di GEWA si definiscono da un canto in base alle condizioni legali, dall'altro in base all'esperienza pratica. Secondo HERMES, GEWA è attualmente ancora un prototipo. La fine del progetto, vale a dire la trasposizione del prototipo GEWA nell'applicazione GEWA, è previsto per il 2001.

5 Statistica dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

5.1 Statistica al 31 marzo 2000

<i>Numero comunicazioni</i>	1998/1999			1999/2000	
	assoluto	relativo	+/-	assoluto	relativo
Totale delle comunicazioni inoltrate	160	100%	231%	370	100%
trasmesse all'APP	107	67%		256	69%
non trasmesse	53	33%		114	31%
Tipo dell'intermediario finanziario comunicante					
Banche	128	80.0%		313	84.6%
Amministratori patrimoniali	5	3.1%		19	5.1%
Prestatori di servizio nelle operazioni di pagamento	1	0.6%		14	3.8%
Fiduciari	17	10.6%		9	2.4%
Avvocati	3	1.9%		6	1.6%
Assicurazioni	2	1.3%		4	1.1%
Società amministranti carte di credito	2	1.3%		3	0.8%
Operatori in valori di borsa	1	0.6%		2	0.6%
Altri	1	0.6%		0	0.0%
Valori patrimoniali notificati (in CHF)					
(Somma effettiva dei valori patrimoniali al momento della comunicazione)					
Somma totale	333'693'528	100%	448%	1'543'773'872	100%
comunicazioni trasmesse	236'077'151	71%		1'454'711'980	94%
comunicazioni non trasmesse	97'616'377	29%		89'061'892	6%
Valore medio (totale)	2'085'585		200%	4'172'362	
Valore medio (trasmesse)	2'206'329			5'682'469	
Valore medio (non trasmesse)	1'841'818			781'245	

Legenda

APP = Autorità di perseguimento penale

5.2 Autorità di perseguimento penale interessate

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica a quali autorità di perseguimento penale l'MROS ha inoltrate delle comunicazioni.


Analisi del grafico

Come per l'anno scorso la maggior parte delle comunicazioni sono state inoltrate ai Cantoni di Ginevra, Zurigo e Ticino, che rappresentano le piazze finanziarie della Svizzera. Il Cantone di Ginevra ha ricevuto gran parte delle comunicazioni perché è stato designato tra l'altro nei casi „Bank of New York“ e „Abacha“ dall'Ufficio federale di polizia quale Cantone responsabile delle indagini.

Abbreviazioni

GE	Ginevra	ZG	Zugo	SO	Soletta
ZH	Zurigo	SH	Sciaffusa	FR	Friburgo
TI	Ticino	NW	Nidvaldo	AG	Argovia
BS	Basilea Città	NE	Neuchâtel	SZ	Svitto
CH	Confederazione	LU	Lucerna	BL	Basilea Campagna
SG	San Gallo	VD	Vaud	VS	Vallese
BE	Berna	TG	Turgovia	JU	Giura
				GR	Grigioni

Autorità di perseguimento penale interessate



5.3 Origine degli intermediari finanziari

Organizzazione del grafico

Il grafico indica da quali Cantoni gli intermediari finanziari hanno inoltrato le comunicazioni all'MROS. Questo grafico si differenzia dal grafico "autorità di perseguimento penale interessate" dove invece appaiono solo le autorità di perseguimento penale a cui sono inoltrate le comunicazioni.


Analisi del grafico

In testa compaiono ancora i Cantoni di Ginevra e Zurigo. Rispetto all'anno scorso il Cantone di Berna è avanzato. Ciò dipende dal fatto che molti intermediari finanziari hanno obbligato le loro succursali o filiali, a disporre le eventuali comunicazioni attraverso le loro sedi centrali o regionali la cui ubicazione poteva però essere in un altro Cantone.

Abbreviazioni

GE	Ginevra	VS	Vallese
ZH	Zurigo	AG	Argovia
BE	Berna	LU	Lucerna
TI	Ticino	BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città	FR	Friburgo
VD	Vaud	GR	Grigioni
SG	San Gallo	JU	Giura
NE	Neuchâtel	SO	Soletta
ZG	Zugo	SZ	Svitto
SH	Sciaffusa	TG	Turgovia

Origine degli intermediari finanziari



5.4 Domicilio dei contraenti

Organizzazione del grafico

Questo nuovo grafico indica dove i contraenti degli intermediari finanziari hanno il proprio domicilio (persone giuridiche) o dove abitano (persone fisica).

Analisi del grafico


Di nuovo la Svizzera occupa il primo posto, infatti la maggior parte dei contraenti degli intermediari finanziari svizzeri sono loro stessi Svizzeri. Chiaramente visibile è la presenza di piazze finanziarie off-shore e delle nazioni limitrofe di Germania, Italia, Francia. In paragone con l'anno scorso sono rappresentate anche Russia e Nigeria. Questo in concomitanza con i casi „Bank of New York“ e „Abacha“.

Abbreviazioni

CH	Svizzera	F	Francia
BVI	British Virgin Islands	PA	Panama
D	Germania	WAN	Nigeria
IoM	Isle of Man	FL	Liechtenstein
CAY	Cayman Islands	GB	Gran Bretagna
R	Russia	CDN	Canada
BS	Bahamas	IRL	Irlanda
I	Italia	CI	Costa d'Avorio
USA	USA	Altri	Nazioni di tutto il mondo prive di rilevanza geografica

Domicilio dei contraenti

■ 1999/2000 370 = 100%



5.5 Nazionalità dei contraenti

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica dove i contraenti degli intermediari finanziari hanno il proprio domicilio (persone giuridiche) o di che nazionalità sono (persone fisiche).


Analisi del grafico

La Svizzera occupa di nuovo il primo posto, infatti la maggior parte dei contraenti degli intermediari finanziari svizzeri sono loro stessi Svizzeri. Chiaramente visibile è la presenza di piazze finanziarie off-shore e delle nazioni limitrofe di Germania, Italia, Francia. In comparazione con l'anno scorso sono rappresentate anche Russia e Nigeria. Questo in concomitanza con i casi „Bank of New York“ e „Abacha“.

Abbreviazioni

CH	Svizzera	F	Francia	IRL	Irlanda
BVI	British Virgin Islands	GB	Gran Bretagna	UNB	sconosciuto
D	Germania	PA	Panama	CDN	Canada
IoM	Isle of Man	USA	USA	Altri	Nazioni di tutto il mondo prive di rilevanza geografica
CAY	Cayman Islands	FL	Liechtenstein		
R	Russia	CI	Costa d'Avorio		
I	Italia	WAN	Nigeria		
BS	Bahamas	YU	Jugoslavia		

Nazionalità dei contraenti



5.6 Domicilio degli aventi economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Questo nuovo grafico indica dove risiedono le persone normalmente definite come aventi economicamente diritto.


Analisi del grafico

A differenza del grafico sui contraenti non appaiono le piazze finanziarie off-shore. Ciò si spiega perché le società di domicilio non possono ritenersi aventi economicamente diritto. Nelle piazze finanziarie off-shore si trovano però, per lo più, solo società di domicilio.

Abbreviazioni

CH	Svizzera	IL	Israele
R	Russia	UNB	sconosciuto
D	Germania	CDN	Canada
I	Italia	BR	Brasile
WAN	Nigeria	USA	USA
GB	Gran Bretagna	CI	Costa d'Avorio
F	Francia	Altri	Nazioni di tutto il mondo prive di rilevanza geografica

Domicilio degli aventi economicamente diritto



5.7 Nationalità degli aventi economicamente diritto

Organizzazione del grafico

Questo grafico mostra di quale nazionalità sono le persone indicate come aventi economicamente diritto ai beni.


Analisi del grafico

In paragone all'anno scorso sono state inviate molte più comunicazioni che riguardano individui di nazionalità russa e nigeriana (casi „Bank of New York“ e „Abacha“). Inoltre sono state inviate più comunicazioni essenzialmente per cittadini libanesi, israeliani, Jugoslavi, della Costa d'Avorio e brasiliani. Esattamente come l'anno scorso si è riscontrato l'aumento del numero delle comunicazioni in relazione ai cittadini delle nazioni limitrofe alla Svizzera.

Abbreviazioni

CH	Svizzera	CI	Costa d'Avorio
R	Russia	BR	Brasile
D	Germania	CDN	Canada
I	Italia	GB	Gran Bretagna
F	Francia	GR	Grecia
WAN	Nigeria	UNB	sconosciuto
RL	Libano	IND	India
IL	Israele	ZA	Sud Africa
YU	Jugoslavia	Altri	Nazioni di tutto il mondo prive di rilevanza geografica

Nationalità degli aventi economicamente diritto



5.8 Settori degli intermediari finanziari che inviano comunicazioni


Organizzazione del grafico

Questo grafico indica da quali intermediari finanziari (ovvero da quali settori) giungono le comunicazioni.

Analisi del grafico

Come per l'anno scorso, sono le banche ad aver inviato il maggior numero di comunicazioni. La loro quota è salita di circa 80 %-85 %. Ciò è da ricondurre al fatto che il settore bancario si è da tempo sensibilizzato al problema del riciclaggio.

Settori degli intermediari finanziari che inviano comunicazioni



5.9 Generi di delitti

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica quale azione criminale si suppone alla base di una trasmissione di comunicazione.


Analisi del grafico

Come per l'anno scorso domina, in prevalenza, le statistiche la criminalità a sfondo economico, quale: truffa e appropriazione indebita. Nel primo caso si tratta per lo più di frode negli investimenti di capitale, dove gli investitori sono stati truffati da persone o ditte di dubbia fama. In quei casi dove il tipo di crimine è indicato "da non catalogare" presumibilmente il delitto non era stato ancora appurato.

Una possibile spiegazione sul motivo per cui i delitti di "droga" non sono riportati frequentemente, potrebbe risiedere nel fatto che gli intermediari finanziari possono meglio riconoscere i rischi nell'ambito finanziario che nell'ambito degli stupefacenti.

Per il tipo di crimine „riciclaggio“ bisogna considerare il caso „Bank of New York“.

Generi di delitti



5.10 Motivi delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica che cosa spinge un intermediario finanziario a inviare una comunicazione.


Analisi del grafico

I rapporti stampa sono stati le principali cause che hanno dato origine a comunicazioni, infatti grazie ad essi gli intermediari finanziari hanno appreso che i propri clienti potevano essere coinvolti in un crimine. Si motiva con l'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 6 LRD, il fatto che il secondo motivo più diffuso per una comunicazione sia la mancanza di chiarezza economica a sfondo di una transazione. Accade spesso poi che gli intermediari finanziari siano motivati da informazioni ricevute dalle autorità di perseguimento penale a comunicare fatti relativi.

Abbreviazioni

Informazioni di terzi	Gli intermediari finanziari hanno ricevuto informazioni sui loro clienti da fonti che potrebbero rivelarsi problematiche
Falsificazioni	Denaro falso o carte false vengono depositati in banca per ottenere un vantaggio patrimoniale
Diversi	Diversi
Conti d'ordine	Accredito e immediato ritiro di beni sui conti
Transazioni bancarie	Operazioni per contanti (senza cambio)
Giro di assegni	Un gran giro di assegni, cambio in contanti di assegni
Informazioni di gruppo	La diffusione all'interno di un gruppo di informazioni inerenti controparti problematiche
Cambio	Strane transizioni di cambio
Assicurazione sulla vita	Stipulazione di una polizza sulla vita a sfondo poco chiaro
Paesi a rischio	Gli intermediari finanziari giudicano problematica la nazionalità o il domicilio dei loro contraenti
Metalli preziosi	Transizioni in metalli o pietre preziose

Motivi delle comunicazioni



5.11 Diffusione delle comunicazioni

Organizzazione del grafico

Questo grafico indica la scansione mensile delle comunicazioni da aprile 1999 a marzo 2000.


Analisi del grafico

Chiaramente riscontrabile è l'eccezionale aumento delle comunicazioni ad agosto (conseguenza dell'azione giornalistica inerente al caso Bank of New York) e ottobre (Provvedimento dell'Ufficio federale di polizia sul caso Abacha). Anche nei mesi successivi si può notare un evidente aumento in relazione all'anno scorso. Bisogna notare che questa tendenza è ancora attuale.

Abbreviazioni

Linea crescente Tendenza del numero di comunicazioni

Diffusione delle comunicazioni



6 Prospettive / Progetti

6.1 Strategia MROS

Dopo che in una prima fase siamo riusciti a creare le condizioni di base per un trattamento amministrativo delle comunicazioni inoltrate, si tratta ora di raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore: "quale autorità centrale [l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro] sarà in grado, di distinguere le fattispecie realmente sospette dal punto di vista del riciclaggio da quelle meno rilevanti, effettuando così un efficace esame preliminare a vantaggio delle autorità di perseguimento penale" (Messaggio del Consiglio federale relativo all'art. 9 LRD). La strategia va attuata nel quadro della riorganizzazione in corso presso l'Ufficio federale di polizia ("StruPol"):

Sostenere le autorità di perseguimento penale e di polizia

L'obiettivo della strategia è quello *di procurare alle autorità di perseguimento penale (APP) informazioni supplementari*. Si tratta in particolare di fornire informazioni che un'APP o un'autorità di polizia non può reperire, in particolare informazioni finanziarie degli Uffici di comunicazione esteri. Per questo è indispensabile continuare a perfezionare la collaborazione internazionale. Infine, il GEWA deve poter divenire la banca di dati centrale nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Per concludere, la comunicazione deve poter *sempre essere diffusa per tempo*. Questo significa che la decisione di diffonderla deve avvenire entro il terzo giorno dalla sua ricezione, per concedere il tempo sufficiente all'APP di prendere i relativi provvedimenti.

Diventare un Centro di competenze contro il riciclaggio di denaro

L'Ufficio federale di polizia (UFP) in futuro sarà (in relazione al progetto di efficienza) sempre più spesso confrontato a questioni relative al riciclaggio a causa delle nuove competenze affidate alla Confederazione in materia di perseguimento penale. Poiché da più di due anni abbiamo potuto acquisire conoscenze specifiche, ora vale poterle sfruttare come prestazioni dell'Ufficio. L'obiettivo consiste nel saper rispondere in tempo e con competenza a tutte le domande rivolte all'UFP in questo contesto e nel garantire la collaborazione in seno ai gruppi nazionali e internazionali.

Creare le premesse per comunicazioni ad alto valore qualitativo

Per ottenere delle comunicazioni occorre creare le premesse appropriate a tal riguardo. Ai fini della credibilità è necessario un numero di comunicazioni corrispondente alla grandezza della piazza finanziaria. In tale contesto occorre mantenere la qualità della comunicazione. Per questo è necessario il frequente contatto tra le autorità nazionali di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari. Ciò si raggiunge, tra l'altro, fornendo prestazioni quali formazioni, pubblicazioni di rapporti specialistici, raccolta di tipologie, ecc.

6.2. EURO

Uno dei principali progetti dell'MROS era la conduzione di un progetto di un gruppo di lavoro interdisciplinare sul tema: *"Fattori criminogeni nel contesto dell'introduzione dell'Euro con riferimento alla Svizzera"*.

Il gruppo di lavoro ha esaminato da marzo a settembre 1999, su invito dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro – MROS, il modo per riconoscere possibili fattori criminogeni per la Svizzera, dovuti all'introduzione dell'Euro. A sostegno delle nostre ricerche abbiamo fatto ricorso a uno studio dell'Analisi strategica criminale del *Bundeskriminalamt* di Wiesbaden / Germania.

Di seguito riportiamo i risultati dello studio del gruppo di lavoro interdisciplinare EURO.

L'introduzione dell'Euro potrebbe avere come conseguenza l'aumento della criminalità; le misure di difesa in Svizzera sono in linea di massima sufficienti. Tuttavia, queste ultime possono essere impiegate con successo solo se si conoscono i possibili pericoli. Questa è la conclusione alla quale è giunto il gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

La conversione prevista in quattro tappe, di undici valute nazionali nell'Euro coinvolgerà sotto molti aspetti anche la Svizzera. Oltre alle conseguenze di economia politica e di politica monetaria non bisogna perdere d'occhio gli effetti nell'ambito della criminalità. Su invito dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia (UFP) degli esperti hanno illustrato, in un rapporto, i possibili rischi ed elaborato una serie di suggerimenti per la prevenzione. Il gruppo di lavoro desidera tramite il suo rapporto informare l'opinione pubblica, le imprese e le istituzioni interessate, sensibilizzandole anche sugli eventuali rischi. Il gruppo di lavoro ritiene che le autorità e i settori interessati devono avere a disposizione mezzi tecnici e risorse di personale adeguati onde poter agire in modo preventivo e non soltanto reattivo dopo la scoperta di eventuali reati.

Preparazione di atti criminali

Il 1° gennaio 1999 l'Euro è stato introdotto come moneta scritturale. Esso ha – a parte l'assenza di banconote e monete – tutte le proprietà di una valuta. E' probabile che atti preparatori abbiano avuto luogo già prima dell'introduzione dell'Euro, quali l'allestimento dell'infrastruttura necessaria da parte di organizzazioni criminali (p.es. con l'abuso delle tecnologie d'informazione). Anche durante la *fase di moneta scritturale*, che perdurerà fino al 31 dicembre 2001 il rischio principale permangono gli atti preparatori. Per le banche e la Posta il problema principale risiede nel pericolo che i criminali sono in grado di manipolare i software degli sportelli automatici di erogazione e di cambio di denaro, in modo tale da poter in seguito sfruttare la manipolazione a proprio vantaggio. Particolarmente grave è anche il rischio di abusi nel settore della contabilità.

È inoltre possibile che i clienti delle banche e di altri intermediari finanziari adducano falsi pretesti (p. es. ragioni fiscali) per giustificare grosse transazioni di denaro di origine criminale. Gli intermediari finanziari non devono accettare, nonostante l'enorme volume delle transazioni, questi pretesti quali uniche spiegazioni, ma devono adempiere in modo coerente al proprio compito di ricerca.

Falsificatori in azione

A partire dal 1° gennaio 2002 l'Euro sarà una moneta di pagamento legale a fianco delle valute nazionali. Questo *periodo della doppia circolazione*, che durerà al massimo fino al 30 giugno 2002, cela diversi rischi. Potrebbero infatti essere messe in circolazione in modo crescente banconote false delle valute nazionali. Infatti i criminali devono mettere in circolazione prima della fine della fase di transizione il denaro falso fabbricato precedentemente, onde evitare il rischio sia di essere scoperti al momento del cambio presso le banche centrali sia di perdere denaro falso. Si deve quindi concludere che già in questa fase sono in circolazione banconote Euro false. Non si tratta quindi unicamente di formare in modo mirato il personale interessato, ma di informare ampiamente la popolazione residente nelle zone vicino ai confini e nelle regioni turistiche. Occorre inoltre partire dal presupposto che agenti di cambio poco seri tentino di offrire le loro prestazioni illegalmente.

Informare di più la popolazione

Tutti questi rischi permarranno anche dopo la conclusione del *periodo della doppia circolazione*, ossia quando l'Euro sarà l'unica valuta per i pagamenti in tutti gli Stati dell'Unione economica e monetaria europea (UEME). Dopo il 1° luglio 2002 il cambio delle banconote e delle monete nazionali dovrebbe avvenire viepiù in Stati terzi, ovvero in Svizzera. Ciò vale in particolare per il denaro di provenienza criminale: infatti un possibile riciclatore cercherà di evitare transazioni dirette con le banche centrali. Per tale motivo gli intermediari finanziari devono essere vigili in caso di transazioni concernenti importanti somme e, se del caso, effettuare approfondite ricerche. Durante tutte le fasi c'è il rischio infine che i criminali approfittino delle carenti conoscenze della popolazione riguardo i particolari dell'integrazione monetaria. Per impedire questa situazione, gli intermediari finanziari e le autorità devono essere maggiormente attivi sul piano delle relazioni pubbliche.

6.3 Nuovi progetti

- A maggio 2000 un gruppo di lavoro interdisciplinare esaminerà il tema "Cyberlaundering : nuove tecnologie di comunicazione e riciclaggio di denaro". Prevediamo per fine 2000/ inizio 2001 di poter pubblicare un rapporto.
- E previsto un workshop-Egmont sullo stesso tema, con partecipanti provenienti da 20 Stati; le esperienze fatte a livello internazionale confluiranno nel rapporto anzidetto.

7 Scelta di siti Web

7.1 Svizzera

Ufficio di comunicazioni in materia di riciclaggio di denaro

www.admin.ch/bap Ufficio federale di polizia / Ufficio di comunicazioni in materia di riciclaggio di denaro

Autorità di vigilanza

www.admin.ch/ebk Commissione federale delle banche

www.admin.ch/bpv Ufficio federale delle assicurazioni private

www.admin.ch/efv Amministrazione federale delle finanze / Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Altri

www.admin.ch/ezv Amministrazione federale delle dogane

www.snb.ch Banca Nazionale Svizzera

7.2 Internazionale

FIU's estere

www.ustreas.gov/fincen Financial Crimes Enforcement Network / USA

www.ncis.co.uk National Criminal Intelligence Service / United Kingdom

www.austrac.gov.au Australian Transaction Reports and Analysis Centre

www.ctif-cfi.be Cellule de Traitement des Informations Financières /
Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio

Organizzazioni internazionali

www.oecd.org/GAFI Financial Action Task Force on Money Laundering

<https://www.imolin.org> Anti-Money Laundering Web-Site dell'ONU

www.undcp.org International Drug Control Programme – UNO

www.odccp.org Office for Drug Control & Crime Prevention - UNO

Altri siti interessanti

www.bka.de Bundeskriminalamt Wiesbaden, Deutschland

www.fbi.gov Federal Bureau of Investigation / USA

www.europa.eu.int European Union

www.coe.fr Council of Europe

www.ecb.int European Central Bank

8 Basi

8.1 Estratti della legge sul riciclaggio di denaro

Legge federale **955.0**
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

del 10 ottobre 1997 (Stato il 24 marzo 1998)

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione

¹ L'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305 bis CP⁴, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter n. 1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 10 Blocco dei beni

¹ L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione.

² Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

³ Durante il blocco dei beni da lui disposto non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o conformemente all'articolo 305 ter capoverso 2 CP⁵ 10 e in relazione al blocco dei beni corrispondente.

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata.

² L'Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994⁶ sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

³ L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema di elaborazione dei dati in materia di riciclaggio di denaro.

⁴ Se ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter CP⁷ oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale.

⁴ RS 311.0

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.213.71

⁷ RS 311.0

Capitolo 4: Assistenza amministrativa

Art. 29

¹ Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

² Le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano all'Ufficio di comunicazione tutte le procedure pendenti relative agli articoli 260 ^{ter} numero 1, 305 bis e 305 ^{ter} CP ⁸ e gli inviano le proprie sentenze e decisioni di non luogo a procedere.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 32 Ufficio di comunicazione

¹ Per l'Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994 ⁹ sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

- a. l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro;
- b. dev'essere motivata una domanda svizzera d'informazione; o
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa vi ha acconsentito o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33 Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.¹⁰

Art. 34 Collezioni di dati in rapporto con l'obbligo di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente ad autorità di vigilanza, a organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992 ¹¹ sulla protezione dei dati è escluso durante il blocco dei beni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

⁴ I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell'Ufficio di comunicazione

¹ Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994 ¹² sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l'autorità di controllo e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online).

⁸ RS 311.0

⁹ RS 172.213.71

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 235.1

¹² RS 172.213.71

8.2 Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio de denaro

Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

955.23

del 16 marzo 1998 (Stato il 24 marzo 1998)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997¹³ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD); visto l'articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), *ordina:*

Sezione 1:

Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 1 Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- a. esaminare le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, procedere ad accertamenti sui precedenti che sono stati comunicati e individuare anomalie;
- b. gestire il sistema di elaborazione dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA);
- c. elaborare statisticamente le informazioni in modo da poter fornire in ogni momento indicazioni sul loro numero, contenuto, natura e provenienza, sui motivi di sospetto, sulla loro frequenza e sui singoli generi di reato, nonché sul modo con cui li tratta. Siffatti dati devono essere anonimizzati.

Art. 2 Entrata delle informazioni

L'Ufficio di comunicazione registra l'entrata dell'informazione e ne dà conferma all'intermediario finanziario.

Art. 3 Accesso ad altre banche di dati e trattamento delle informazioni

¹ Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può essere collegato per mezzo di una procedura di richiamo (online) alle banche di dati seguenti:

- a. il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL;
- b. il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER (dati UFP);
- c. l'indice centrale delle pratiche ZAN;
- d. il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata ISOK;
- e. il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti DOSIS;
- f. il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

² L'informazione si limita al fatto che la persona indicata dall'intermediario finanziario sia registrata in una di queste banche di dati o meno.

³ Se la persona è registrata in una di queste banche di dati, l'Ufficio di comunicazione è tenuto ad accertare, mediante consultazione dei documenti presso l'organo competente del trattamento dei dati, se si tratta di una fattispecie rilevante per l'apertura di una procedura penale.

⁴ L'Ufficio di comunicazione può inoltre trattare tutte le informazioni accessibili al pubblico inerenti al riciclaggio di denaro, ottenibili pubblicamente.

Art. 4 Provvedimenti

1 Se, analizzando le informazioni raccolte, ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1, 305 bis o 305 ter del Codice penale¹⁵ (CP) oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

2 Ogni denuncia e ogni comunicazione è registrata. Il registro serve per il controllo dei termini.

3 Se l'insieme delle circostanze lo richiede, l'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario della denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

Sezione 2: GEWA**Art. 5** Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il GEWA per:

- a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;
- b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro;
- c. collaborare con le autorità cantonali e federali di perseguimento penale nonché con le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e con l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 17 LRD;
- d. collaborare con autorità estere di perseguimento penale.

Art. 6 Struttura

1 La banca di dati è strutturata in modo modulare. Essa comprende:

- a. la gestione dei casi;
- b. la gestione dei precedenti;
- c. la gestione delle persone;
- d. la valutazione;
- e. la verbalizzazione;
- f. la gestione degli utenti.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in un catalogo i dati che possono essere trattati nel GEWA.

Art. 7 Dati registrati

1 L'Ufficio di comunicazione introduce nel GEWA i casi e i precedenti comunicatigli.

2 In particolare registra:

- a. le transazioni sospette;
- b. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che preparino, commettano o favoriscano reati che si presume essere atti preparatori per il riciclaggio di denaro;
- c. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che appartengano a un'organizzazione criminale secondo l'articolo 260 ter CP¹⁶, che si presume preparino, commettano o favoriscano il riciclaggio di denaro, oppure sostengano una siffatta organizzazione.

3 Può registrare dati che concernono terze persone soltanto se lo scopo secondo l'articolo 5 lo esige.

4 Al momento dell'introduzione dei dati, determina le categorie dei casi e dei precedenti, qualifica i precedenti registrati come affidabili o non affidabili in funzione della loro provenienza, modo di trasmissione, contenuto nonché in ragione dei dati già disponibili.

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RS 311.0

Art. 8 Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione registra nel GEWA dati provenienti da:

- a. comunicazioni di intermediari finanziari secondo l'articolo 9 LRD;
- b. comunicazioni dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro;
- c. comunicazioni degli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 LRD;
- d. comunicazioni delle autorità cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29 capoverso 2 LRD;
- e. inchieste di polizia effettuate prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria;
- f. inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale e da autorità di polizia dei Cantoni e della Confederazione;
- g. notificazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro;
- h. comunicazioni di autorità straniere;
- i. verificazioni effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove, se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro.

Art. 9 Accesso

1 I collaboratori dell'Ufficio di comunicazione hanno accesso al GEWA.

2 I seguenti servizi sono collegati al GEWA per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. l'Ufficio di comunicazione;
- b. l'autorità di controllo;
- c. le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche;
- d. le autorità cantonali di perseguimento penale specializzate in materia di riciclaggio di denaro;
- e. l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia;
- f. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

3 Il Dipartimento disciplina in un catalogo i diritti individuali d'accesso ai diversi dati del GEWA.

Art. 10 Comunicazione di dati

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale, all'autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

2 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, l'Ufficio di comunicazione può comunicare i dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere:

- a. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.
- b. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso 2 LUC.

3 L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare spontaneamente dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.
- b. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso 2 LUC.

4 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato della protezione dei dati per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.

Art. 11 Oneri relativi alla comunicazione di dati

1 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

2 La comunicazione, il destinatario dei dati, l'oggetto nonché il motivo della domanda d'informazione devono essere registrati nel GEWA.

Art. 12 Diniego di comunicare dati

1 In occasione della comunicazione di dati del GEWA occorre tenere conto dei divieti d'utilizzazione. L'Ufficio di comunicazione può comunicare a Stati esteri dati concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 13 Diritto degli interessati all'informazione

Il diritto di consultazione del GEWA è retto dall'articolo 14 LUC.

Art. 14 Durata della conservazione dei dati

1 La durata di conservazione dei dati concernenti le persone registrati nel GEWA è di:

- a. cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili senza riferimento a terze persone;
- b. due anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili con riferimento a terze persone;
- c. dieci anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili senza riferimento a terze persone
- d. cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili con riferimento a terze persone.

2 Un dato non affidabile può essere trattato per un altro anno al massimo se:

- a. è necessario all'adempimento dei compiti legali; e
- b. il capo dell'Ufficio centrale ne dà l'autorizzazione.

Art. 15 Cancellazione dei dati

1 L'intero blocco di dati dev'essere cancellato contemporaneamente alla cancellazione dell'ultimo precedente.

2 I dati su persone nei confronti delle quali il sospetto si è definitivamente rivelato infondato, vanno cancellati al più tardi entro cinque anni.

3 I dati su terze persone secondo l'articolo 7 capoverso 3 vanno cancellati immediatamente se non sono più necessari all'inchiesta ma, al più tardi, in occasione della cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.

Art. 16 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, l'Ufficio di comunicazione consegna all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

2 L'Ufficio di comunicazione consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale, al più tardi quando l'ultimo precedente relativo è stato cancellato nel GEWA.

Art. 17 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica

1 La salvaguardia della sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 10 giugno 1991¹⁸ concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale.

2 Il Dipartimento disciplina, in un regolamento sul trattamento, le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati nonché per assicurare la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

Art. 18 Codificazione

La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.

Art. 19 Finanziamento

1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale situato nei Cantoni.

2 I Cantoni assumono:

- a. le spese d'acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi;
- b. le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.

Art. 20 Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono alle esigenze tecniche della Confederazione.

2 Il Dipartimento disciplina i particolari nel regolamento di trattamento dei dati.

¹⁷ RS 235.11

¹⁸ RS 172.010.59

Art. 21 Rapporto

1 Dopo tre anni, l'Ufficio di comunicazione riferisce per scritto al Consiglio federale e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

2 Il rapporto riferisce in merito:

- a. alle esperienze fatte dall'Ufficio di comunicazione per quanto riguarda l'esigenza di comunicare regolarmente dati personali degni di particolare protezione mediante la procedura di richiamo o mediante altra procedura;
- b. alla portata dei dati comunicati;
- c. alla designazione delle banche di dati dalle quali l'Ufficio di comunicazione attinge dati personali per l'adempimento dei suoi compiti legali.

3 Il rapporto serve da base per un eventuale adeguamento dei fondamenti legali necessari in materia di trattamento dei dati.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità**Art. 22**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998 e vige al più tardi fino al 31 dicembre 2002.

8.3 Modulo generale

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

Da inviare tramite fax o per posta A al seguente indirizzo:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Bundesrain 20
3003 Berna
Telefax 031-323 39 39
Telefono 031-323 40 40

Modulo generale

Mittente (indicazioni in merito all'intermediario finanziario)

Ragione sociale	:	
Strada	:	
NPA/luogo	:	
Interlocutore	:	
Telefono	:	
Fax	:	
Data della comunicazione	:	
N° di rif. del mittente	:	
Numero di pagine (incl. allegati)	:	

Indicazioni in merito alle relazioni commerciali

Luogo delle relazioni commerciali (ad es. ufficio detentore del conto o luogo esecutivo dell'operazione a contanti)	:	
Indicare, all'occorrenza, il luogo dell'operazione soggetta a obbligo di comunicazione	:	
Numero(i) di conto/deposito o indicazione "operazione a contanti"	:	

Indicare, in allegato, lo stato dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

Indicazioni in merito alla parte contraentePersone fisiche

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Data di nascita	:	
Nazionalità	:	
Luogo d'origine (se conosciuto)	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Professione (se conosciuta)	:	

Persone giuridiche

Ragione sociale	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Attinenza settoriale (se conosciuta)	:	

Persone fisiche e giuridiche

Documento d'identificazione e relativo numero	:	
Allegare copia		
Autorità emittente	:	
Data	:	
Invio della corrispondenza		
alla parte contraente	:	
fermo banca	:	
a terzi, ovvero	:	
(cognome e indirizzo)	:	
Indicazioni in merito ad altri terzi coinvolti nella comunicazione	:	
ad es. beneficiario del pagamento, persona effettuante il pagamento, depositante di chèques/titoli, beneficiario della garanzia, fideiussore, creditore (pignoratizio) terzo		
Tipo di conto	:	
ad es. conto individuale/congiunto (conto numerato/nominativo), conto collettivo		
Sussistono ulteriori relazioni commerciali?	:	
Ad es. altri conti/depositi		

Indicazioni in merito al mandatario risp. all'autorizzato a firmare

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare (se conosciuto)	:	
Data di nascita (se conosciuta)	:	
Nazionalità/Luogo d'origine (se conosciuta/o)	:	
Mandatario o autorizzato a firmare?	:	

Indicare p. f. in modo analogo altri mandatari o autorizzati a firmare in allegato

Indicazioni in merito all'avente diritto economico

L'avente diritto economico corrisponde alla parte contraente?	:	
Se non è il caso, fornire indicazioni conformemente al modulo A	:	

Come si è svolta l'operazione che ha dato lo spunto per la comunicazione?

--

Perché l'operazione indicata è sospetta?

Che cosa ha già intrapreso di propria iniziativa (ad es. indagini proprie)?

Allegati

- Documentazione relativa all'avvio delle relazioni commerciali
- Documenti d'identificazione
- Modulo A o altri documenti comprovante/i l'autorizzazione economica (se sussistente/i)
- Indicazioni in merito al mandatario o all'autorizzato a firmare
- Estratto dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

8.4 Svolgimento usuale in occasione di una comunicazione

